

# TI\_GERICHTE 72.2009.124 vom 21. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2009.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2009.124)

FR: TI\_GERICHTE 72.2009.124 du 21 janvier 2010

IT: TI\_GERICHTE 72.2009.124 del 21 gennaio 2010

## Regeste

Favoreggiamento; lesioni semplici; ricettazione; danneggiamento; infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; grave infrazione alle norme della circolazione; infrazione aggravata alla LSTUP (trasportato e detenuto un quantitativo variante fra i 57,066 e i 65 Kg di marijuana); estorsione

## Erwägungen

### E. 21

agosto 2008 al 22 dicembre 2008 e dal 4 aprile 2009 ; prevenuto colpevole di: 1. favoreggiamento per avere a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, fra il 19 agosto 2008, ore 21:30 e il 21 agosto 2008, ore 20:30 in parte in correatà con \_\_\_\_\_, sottratto \_\_\_\_\_ ad atti di un procedimento penale, e meglio per avere previo contatti telefonici, recandosi a \_\_\_\_\_ nei pressi \_\_\_\_\_, con la propria vettura Nissan Micra targata \_\_\_\_\_, saputo che \_\_\_\_\_ aveva esploso dei colpi di pistola contro due persone di nazionalità \_\_\_\_\_, facendo salire \_\_\_\_\_ sulla propria vettura, dirigendosi verso \_\_\_\_\_ passando nelle vicinanze dell'immobile sito in via \_\_\_\_\_ e oltrepassando un blocco di Polizia posto sulla strada cantonale all'interno del comune di \_\_\_\_\_, e di seguito, saputo che \_\_\_\_\_ era ricercato dalla Polizia, siccome indiziato per l'omicidio † \_\_\_\_\_ ed il tentato omicidio di \_\_\_\_\_, ospitando \_\_\_\_\_ presso la sua abitazione, fornendogli un telefono natel con utenza intestata a \_\_\_\_\_ in uso a lui (\_\_\_\_\_), prendendo in consegna un caricatore della pistola \_\_\_\_\_ con all'interno 8 colpi, che \_\_\_\_\_ portava ancora seco, e nascondendolo immediatamente, recandosi con \_\_\_\_\_ poi alla stazione FFS di \_\_\_\_\_ e chiamando al telefono \_\_\_\_\_ affinché questi li avesse a raggiungere, proponendo a \_\_\_\_\_ di nascondersi presso il magazzino che aveva in locazione a \_\_\_\_\_, facendo, al volante della propria vettura, da apripista nel caso vi fosse un controllo di Polizia mentre \_\_\_\_\_ aveva preso posto a bordo della vettura BMW X5 targata \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ che seguiva, e conducendolo a \_\_\_\_\_, indi, nascondendo \_\_\_\_\_ all'interno del capannone, rifornendolo la mattina successiva (20.08.2008) di viveri e indumenti, informandolo di cosa veniva riportato sui quotidiani in merito alla vicenda e delle attività messe in atto per la sua ricerca, mantenendo con lui nel corso dei giorni 20 e 21 agosto 2008 regolari contatti telefonici (per sms), suggerendogli, dopo aver constatato che \_\_\_\_\_ si era recato al posto di Polizia di \_\_\_\_\_, di abbandonare il nascondiglio siccome non più sicuro, assicurato la fuga e la latitanza di \_\_\_\_\_ fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: all' art. 305 cpv. 1 CP, 2. lesioni semplici 2.1. per avere il 13 agosto 2008 a \_\_\_\_\_, in correatà con \_\_\_\_\_ recandosi dalla vittima con il preciso intento di "dargli una lezione", dopo che \_\_\_\_\_ lo aveva colpito con una sberla a mano aperta alla faccia,

facendolo cadere per terra, colpendolo ripetutamente con pugni e calci su tutto il corpo, ed inseguito \_\_\_\_\_ colpendolo a sua volta con calci e sberle, provocando una contusione lombare e dorsale in regione dell'ipocondrio destro, escoriazioni lombari e toraciche anteriori, un'escoriazione e contusione alla mano e al braccio destro, nonché contusioni multiple al viso e alla testa e meglio come descritto nel certificato medico del dott. \_\_\_\_\_ del 13.08.2008, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di \_\_\_\_\_;

2.2. per aver il 5/6 luglio 2008 ad \_\_\_\_\_, in correità con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, pianificando di concerto l'incontro e l'aggressione, \_\_\_\_\_ fissandogli all'uopo un appuntamento in zona porto patriziale per mezzanotte circa, ivi recandosi in formazioni distinte, AC 1 portando seco una catena avvolta in una plastica da utilizzare nel caso in cui \_\_\_\_\_ si fosse trovato in difficoltà, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ incontrando la vittima e avviandosi verso \_\_\_\_\_ e AC 1 che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo \_\_\_\_\_ la persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dal certificato medico del dott. \_\_\_\_\_ del 6.07.2008, ed infine ospitando a casa sua \_\_\_\_\_ affinché fosse medicato alla mano, intenzionalmente partecipato all'aggressione di \_\_\_\_\_ cagionandogli un danno al corpo e alla salute; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall'art. 123 cifra 1 CP; 3. ricettazione per avere il 6 maggio 2008 e giorni successivi a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, mettendo a disposizione di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il proprio magazzino sito a \_\_\_\_\_ per depositarvi fra l'altro 2 lampade pensili, 1 chiave in ferro battuto, 1 brocca del XIX secolo, 1 dipinto con cornice, 1 dipinto a olio, 2 candelabri in argento e avorio, 1 fucile comunale, 1 polveriera, 1 pugnale, 1 tromba militare, 1 fioretto, 1 candeliere in argento, 1 crocifisso, 1 mobile a ribaltina, 1 specchio, 1 messalino orizzontale, 4 dipinti su tela, 1 statua in alto rilievo, 1 cartiglio, 1 cofano, 1 scatola in ottone, 1 scatola in argento, 1 tagliacarte in argento, 2 candelieri in rame, 1 statua in noce, 1 quadro, 1 libro liturgico, 1 copertina in legno, 1 cassapanca in noce, 1 mobile in noce, 1 tavolo in noce, 3 statue in avorio, 1 tappeto, 1 mobile in ciliegio e 1 candeliere per un valore complessivo denunciato di ca. CHF 200'000.— oggetti che sapeva essere provento di un furto, conservando presso lo stesso magazzino la refurtiva per almeno 4 giorni, aiutando in seguito \_\_\_\_\_ a trasportare la stessa a \_\_\_\_\_ con la vettura Renault Espace targata \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ occultato, rispettivamente partecipato ad occultare cose che sapeva ottenute mediante un reato contro il patrimonio; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 4. danneggiamento per avere a \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_ Il 6 febbraio 2009, dopo essersi introdotto nell'ufficio, gettando per terra il PC, intenzionalmente distrutto una cosa mobile di \_\_\_\_\_; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall'art. 144 cpv. 1 CP; 5. violazione di domicilio per essersi nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 4 del presente Atto di accusa, introdotto indebitamente e contro la volontà altrui, nell'ufficio di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall'art. 186 CP; 6. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ dal 2000 al 26 agosto 2008, importato e detenuto, senza le necessarie autorizzazioni, armi, munizioni e accessori d'arma, e meglio 6.1. detenuto dal 2000 al 26.08.2008 a \_\_\_\_\_ presso la sua

abitazione un fucile a canne mozze, consegnatogli da \_\_\_\_\_; 6.2. detenuto dal 19.08.2008 al 26.08.2008, a \_\_\_\_\_ presso la sua abitazione, un caricatore della pistola Sig Sauer con inseriti 8 colpi calibro 9, consegnatogli da \_\_\_\_\_ 6.3. in correità con \_\_\_\_\_ dal giugno 2008 al 26.08.2008, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, previo acquisto a \_\_\_\_\_ (I) da \_\_\_\_\_ e con l'intermediazione di \_\_\_\_\_, importato, trasportandoli sul veicolo Renault Espace targato \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ 2 pistole marca Walther cal. 7.65 Browing con numeri di serie abrasi, 2 silenziatori amovibili da applicare alle pistole marca Walther, 40 cartucce calibro 7.65 Browing Geco, una pistola semiautomatica marca SIG Sauer con numeri di serie abrasi, 18 cartucce calibro 9, un revolver calibro 38 special con numero di serie abraso, 14 cartucce calibro 38 special Fiocchi, armi, munizioni ed accessori d'armi poi detenuti presso la sua abitazione, ad eccezione della pistola semiautomatica marca SIG Sauer e delle 18 cartucce calibro 9 rimaste in possesso di \_\_\_\_\_ 6.4. detenuto a \_\_\_\_\_ presso la sua abitazione, fra il febbraio e il 26 agosto 2008, 2 cartucce calibro 12 consegnategli da \_\_\_\_\_ fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art. 33 LArm; 7. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 22 dicembre 2007, all'interno della galleria \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Chrysler targata \_\_\_\_\_ alla velocità di 117 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertato dalla Polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 8. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome trafficato per mestiere e con l'intenzione di realizzare una cifra d'affari importante e conseguire un guadagno considerevole, 8.1. per avere senza essere autorizzato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, fra il mese di dicembre 2007 e il mese di maggio 2008, in correità con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nonché tale non meglio identificato "\_\_\_\_\_", importato, trasportato e detenuto un quantitativo variante fra i 57,066 e i 65 Kg di marijuana, dal valore commerciale asserito di ca. CHF 300'000.-, sostanza destinata ad essere immessa nel mercato locale dello stupefacente onde permettere un guadagno pari a CHF 30'000.- e meglio per avere previo un viaggio ad \_\_\_\_\_ al fine d'incontrare il fornitore e fissare gli estremi del disegno criminoso, ricevendo a \_\_\_\_\_ (o nei pressi del capoluogo renano) dal fornitore \_\_\_\_\_, in 4 distinte circostanze, complessivamente 65 Kg di marijuana, e più specificatamente, in occasione della prima consegna, 5 Kg pagando il prezzo di CHF 3'500.-, in occasione della seconda consegna, 20 Kg, pagando il prezzo di Euro 87'500.-, in occasione della terza consegna, 20 Kg a credito e in occasione della quarta consegna 20 Kg a credito, sostanza in seguito trasportata e detenuta a \_\_\_\_\_ presso la sua abitazione ove fu inizialmente depositata, per poi essere trasportata da AC 1 e \_\_\_\_\_ in un magazzino di \_\_\_\_\_, ed infine riportata presso la sua abitazione ove è stata detenuta fino al sequestro da parte della Polizia (Kg 57,066, tenore di THC variante fra 8,1% e il 18%); 8.2. per avere a \_\_\_\_\_ almeno dal 1999 al 2004, senza essere autorizzato, nella sua qualità di titolare del negozio \_\_\_\_\_, venduto a diversi coltivatori di marijuana poi posti sotto inchiesta dalla magistratura penale, utensili e prodotti atti alla coltivazione della canapa ed alla produzione di marijuana sapendo o dovendo presumere che questi avrebbero poi immesso sul mercato locale dello stupefacente quanto prodotto, realizzando cifre d'affari superiori a CHF 100'000.- e guadagni uguali o

superiori a CHF 10'000.-, conseguendo un guadagno netto nel periodo 1999 – 2004 di CHF 300'000.-; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art. 19 cifra 1 e 2 LS; 9. infrazione alla LF sugli stupefacenti 9.1. per avere senza essere autorizzato a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, dal 1998 – 26.08.2008 e dal 22.12.2008 al 4.04.2009, venduto, offerto e detenuto per essere venduta 115,57 grammi di cocaina e meglio, per avere 9.1.1. dall'agosto 1998 all'agosto 2008, offerto a terze persone non meglio identificate, ca. 30 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto); 9.1.2. nel periodo 22.12.2008 – 4.04.2009 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, venduto a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ grammi 20,7 di cocaina (grado di purezza sconosciuto), al prezzo di CHF 100.-- il grammo, nonché offerto a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ grammi 10 di cocaina (grado di purezza sconosciuto), e ancora detenuto al fine di essere, almeno in parte venduti grammi 54,87 di cocaina (grado di purezza variante fra 20%/29%); 9.2. per avere senza essere autorizzato dal 1998 – 26.08.2008 e dal 22.12.2008 al 4.04.2009, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e altre imprecisate località, ceduto, offerto e detenuto al fine di essere, almeno in parte, ceduto a terzi; 9.2.1 fra aprile 2008 ed il 22.08.2008, ceduto a \_\_\_\_\_ 1 Kg di marijuana in cambio di 100 grammi di cocaina (contratto onorato da \_\_\_\_\_ unicamente nella misura di 50/60 grammi di cocaina); 9.2.2. dal 1998 al 22.08.2008, offerto a terze persone fra le quali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ca. 1 Kg di hashish; 9.2.3. dal 1998 al 22.08.2008, offerto a terze persone fra le quali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ca. 10 Kg di marijuana, 9.2.4. il 26.08.2008, detenuto al fine di essere, almeno in parte, venduto e/o offerto a terze persone 4,034 Kg di hashish (con tenore di THC variante fra il 2,1% e il 4,7%); 9.2.5. dal 22.12.2008 al 4.04.2009, venduto ad \_\_\_\_\_ ca. 10 grammi di marijuana, rispettivamente offerto a non meglio precisate terze persone altri ca. 10 grammi di marijuana nonché 10 grammi di hashish (con tenore di THC sconosciuto); fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art.19 cifra 1 LS; 10. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, dal 2006 al 4.04.2009, in diverse imprecisate località, consumato ca. 100 grammi di cocaina, 15 Kg di marijuana, 3,2 Kg di hashish, 20 grammi di eroina, nonché il 22/26.08.2008, a \_\_\_\_\_, detenuto per essere personalmente consumati 0.13 grammi di cocaina (grado di purezza del 13%), 5,53 grammi di cocaina, 0,48 grammi di eroina (grado di purezza del 37%), 3,97 grammi di eroina, 31 pastiglie di metadone, dal 22.12.2008 al 4.04.2009, in diverse occasionali, consumato ca. 17 grammi di cocaina, ca. 400 grammi di marijuana e ca. 60/70 grammi di hashish ed il 4.04.2009, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ancora detenuto per essere personalmente consumati 46,88 grammi di hashish, 12,76 grammi di marijuana e parte di 54,87 grammi di cocaina; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art. 19a LS; 11. estorsione (tentata) per avere a \_\_\_\_\_ il 12 febbraio 2009, minacciandoli di un grave danno, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, tentato d'indurre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, e meglio per avere, previa una telefonata a \_\_\_\_\_ con la quale comunicava che voleva altri soldi, minacciandola che in caso contrario avrebbe inviato qualcuno per convincerla con le buone o con le cattive a consegnargli il denaro, mandando presso il negozio dei \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il fratello \_\_\_\_\_ il quale rivolgendosi a \_\_\_\_\_ in nome di AC 1, richiedendo la consegna di CHF 50'000.- (o CHF 55'000.-) e minacciandolo che in caso contrario terze persone avrebbero “spaccato tutto”, avrebbero fatto uso di armi mimando con la mano la pistola e “avrebbero proceduto contro di lui e la sua famiglia”, commesso ai danni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ gli atti necessari per ottenere, con

minaccia di un grave danno, un indebito versamento a suo favore di CHF 50'000/55'000.-; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, reato previsto: dall'art. 156 cifra 1 CP, richiamato l'art

## E. 22

CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 122/2009 del 27 ottobre 2009, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il Procuratore pubblico \_\_\_\_\_. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. \_\_\_\_\_. § L'avv. \_\_\_\_\_ rappresentante della parte civile \_\_\_\_\_. Espleti i pubblici dibattimenti - martedì 19 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 17:00 - mercoledì 20 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 15:30 - giovedì 21 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 14:05 D'accordo le parti al punto 10 AA si conviene che nel dispositivo della sentenza sarà corretta la data di inizio dei consumi al gennaio 2007 per tenere conto della prescrizione dell'azione penale, non invece i quantitativi. Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale inizia dichiarando che questo processo chiude uno dei capitoli più drammatiche della storia giudiziaria ticinese, l'omicidio e il tentato omicidio dei fratelli \_\_\_\_\_. Dà atto che il ruolo di AC 1 è stato secondario rispetto a quello di \_\_\_\_\_; egli è però subito intervenuto per fornire sostegno nella fuga dell'amico. Si china poi sulla personalità dell'imputato e manifesta la sua preoccupazione su quello che sarà il suo futuro. Passa quindi in rassegna le imputazioni a carico dello AC 1. Il PP inizia spiegando perché ritiene dato il reato di cui al punto 8.2 AA. Dichiaro che la pubblica accusa non si formalizza sull'eventuale condanna per complicità in luogo della correttezza, così come prospettato dal Presidente. Dà atto del lungo tempo trascorso da questi fatti e si scusa per il ritardo. Ricorda poi che fatto salvo alcuni punti l'AA è stato sostanzialmente ammesso dall'imputato. Contestati sono infatti le vendite di stupefacente ad \_\_\_\_\_, l'estorsione ai danni dei coniugi \_\_\_\_\_ e il danneggiamento ai danni dello \_\_\_\_\_. Il PP spiega perché reputa credibile la chiamata in causa di \_\_\_\_\_. Essa è attestata da un sms di \_\_\_\_\_ e dal fatto che la droga sequestrata allo AC 1 è stata rinvenuta confezionata in sacchetti minigrip. Passa poi all'imputazione di cui al punto 8.1 AA. Al riguardo ricorda le diverse versioni fornite da \_\_\_\_\_ e AC 1. Il magistrato invita la Corte a domandarsi per che ragione \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto aggravare la propria posizione processuale raccontando di una ulteriore fornitura se le cose non stessero così. Il PP passa quindi all'analisi delle altre imputazioni a carico dello AC 1. Spiega perché reputa dato il reato di ricettazione e definisce pacifica l'infrazione alla legge federale sulle armi. Esprime le propria preoccupazione per il fatto che un simile arsenale fosse in mano a un soggetto come AC 1. In relazione all'aggressione ai danni di \_\_\_\_\_ pone l'accento sul fatto che l'aggressione è stata concordata tra tutti e 4 i partecipanti alla cena. Anche AC 1 ha condiviso il fatto che si andava a commettere e l'obiettivo, ovvero pestare la vittima, ragion per cui egli deve essere considerato correo e non semplice complice. Egli ha fornito un sostegno materiale a \_\_\_\_\_ e ha funto da rinforzo. Il PP descrive poi l'aggressione ad \_\_\_\_\_. In questa occasione AC 1 ha avuto un ruolo centrale ed ha colpito ripetutamente e in modo violento la vittima. Il PP sottolinea la gravità di questo episodio. Ripercorre poi quanto successo il 19 agosto e spiega alla Corte perché il reato di favoreggiamento è dato. Il PP evidenzia poi il fatto che dopo la prima scarcerazione del dicembre 2008, AC 1 ha di nuovo delinquito e questo malgrado egli sapesse di essere oggetto di un procedimento giudiziario e fosse stato invitato dal PP a non contattare persone coinvolte nell'inchiesta. Nel febbraio 2009 egli si è reso responsabile di danneggiamento ai danni di \_\_\_\_\_, come descritto ai punti 4 e 5 AA, e circostanza ancora più grave ha commesso anche un tentativo di estorsione ai danni dei \_\_\_\_\_. Il PP definisce

credibili le dichiarazioni dei coniugi \_\_\_\_\_. Nell'ottica della commisurazione della pena il PP menziona la reiterazione dell'agire di AC 1, i suoi precedenti penali, la carcerazione preventiva e la sua età matura. A mente della pubblica accusa la prognosi per \_\_\_\_\_ è non favorevole. Tutto questo considerato il PP conclude chiedendo la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, pena unica comprensiva di quella inflittagli con DA del 2006. Il PP postula la confisca degli oggetti indicati nel verbale dibattimentale e di fr 60'000.- provento dell'attività illecita. Postula inoltre che l'ulteriore denaro sequestrato venga trattenuto quale risarcimento compensatorio. § L'avv. \_\_\_\_\_, difensore di AC 1, il quale inizia premettendo che la figura di AC 1 deve essere ben distinta da quella di \_\_\_\_\_. Pone poi l'accento sulla figura, la personalità e la vita anteriore del suo assistito. Sottolinea i suoi problemi di droga. Ricorda poi come AC 1 è entrato in contatto con \_\_\_\_\_ e la compagna di questi. Il patrocinatore elenca quindi velocemente gli addebiti mossi al suo assistito. Egli deve poter beneficiare dell'attenuante della scemata imputabilità per il suo consumo di stupefacente. Definisce il suo cliente un paranoico. Ricorda che AC 1 si è sempre dato da fare ed ha sempre lavorato, questo elemento ha un peso importante in vista del suo reinserimento nella società. Il difensore contesta sin da ora l'incameramento di tutti i fondi di AC 1 e ne chiede la liberazione. Ricorda che egli non ha mai venduto canapa e non vi è prova di guadagno illecito come invece sembra sostenere il PP. Ad ogni buon conto questo ipotetico importo non è neppure mai stato quantificato dagli inquirenti. Il guadagno di fr 300'000.- di cui ha parlato AC 1 concerne infatti l'attività di tutto il negozio e non solo quello legato a presunti clienti illegali. Ciò detto il difensore contesta che la vendita di installazioni atte alla coltivazione di canapa costituisca di per se reato. Pone poi l'accento sul fatto che nel 2003 l'autorità inquirente ha rinunciato al perseguirlo penale per questo presunto reato. Il difensore chiede che già prima della crescita in giudicato della sentenza la Corte decida la liberazione a titolo cautelativo di fr 20'000.- per far fronte alle spese di patrocinio e di ulteriore fr 30'000.- per le spese varie sin qui sostenute. Il difensore passa quindi in rassegna i vari reati imputati al suo cliente. In relazione al punto 1 AA sottolinea il ruolo marginale del suo assistito. AC 1 è stato preso alla sprovvista e, di fatto, si è trovato nell'impossibilità di rifiutare aiuto all'amico, va inoltre detto che egli all'inizio non era consapevole della gravità di quanto commesso da \_\_\_\_\_. Per quanto attiene il pestaggio ai danni di \_\_\_\_\_ nega che si sia trattato di una spedizione punitiva; c'era invece una questione finanziaria da regolare. AC 1 sarebbe inoltre stato provocato dalla vittima. Il difensore contesta l'importo richiesto dalle PC fu eredi \_\_\_\_\_ a titolo di torto morale e quello richiesto per le spese legali. Contesta pure l'imputazione di lesioni semplici di cui al punto 2.2 AA per le ferite arrecate a \_\_\_\_\_, questo in quanto AC 1 non ha partecipato in alcun modo a causare le lesioni. In relazione al punto 3 AA il difensore evidenzia che l'idea del furto è stata di \_\_\_\_\_, AC 1 è stato preso alla sprovvista e anche questa volta non ha potuto rifiutare. In ogni caso il difensore contesta il valore denunciato della merce. Pure contestata è l'imputazione di violazione di domicilio in quanto AC 1 aveva le chiavi dello stabile. Del danneggiamento del PC di \_\_\_\_\_ e del valore di questi non vi è prova. In relazione alle armi pone l'accento sulla leggerezza del suo assistito e nega che egli le abbia comperate con fini lesivi. Il patrocinatore passa quindi all'esame delle imputazioni connesse alla LFStup. Dichiarò che il punto 8.1 AA è ammesso con la precisazione che le consegne sono state unicamente 3 per complessivi 45 chili. Pure ammessi i punti 9 e 10 AA ad eccezione delle vendite ad \_\_\_\_\_. Contesta invece l'imputazione di cui al punto 11 AA; se del caso il reato andrebbe imputato al fratello di AC 1 e non al suo assistito. Mette in risalto il fatto che

questo reato e quello avvenuto al \_\_\_\_\_ sono gli unici due commessi dopo la prima scarcerazione. Entrambi trovano origine in una pretesa creditoria non pagata. Il difensore certa di relativizzarne la gravità. Conclude distinguendo tra reati connessi alla frequentazione del \_\_\_\_\_ e quelli propri dello AC 1. Secondo il difensore, scomparsa la figura negativa del \_\_\_\_\_, è ora possibile formulare una prognosi favorevole per AC 1, persona che definisce di “pasta buona”, sensibile e affidabile. Conclude chiedendo per il suo assistito la condanna ad una pena detentiva di 2 anni, sospesa parzialmente in ragione di un anno. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1 1. è autore colpevole di: 1.1. favoreggiamento per avere, tra il 19 ed il 21 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in parte in correatà con \_\_\_\_\_, sottratto \_\_\_\_\_ ad atti di un procedimento penale? 1.2. lesioni semplici per avere, in correatà con terzi, 1.2.1. il 13 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, intenzionalmente provocato un danno al corpo o alla salute di \_\_\_\_\_? 1.2.2. il 5/6 luglio 2008, ad \_\_\_\_\_, intenzionalmente provocato un danno al corpo o alla salute di \_\_\_\_\_? 1.3. ricettazione per avere, il 6 maggio 2008 e nei giorni successivi, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, occultato oggetti del valore denunciato di fr. 200'000.- che sapeva essere provento di furto? 1.4. danneggiamento per avere, il 6 febbraio 2009, a \_\_\_\_\_, intenzionalmente distrutto la proprietà altrui? 1.5. violazione di domicilio per essere, il 6 febbraio 2009, a \_\_\_\_\_, indebitamente entrato nell'altrui proprietà contro la volontà dell'avente diritto? 1.6. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, tra il 2000 e il 26 agosto 2008, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, 1.6.1. importato in Svizzera, 4 pistole con numeri di serie abrasi, 72 proiettili, 2 silenziatori? 1.6.2. detenuto al domicilio 3 pistole, 54 proiettili, 2 silenziatori, un fucile a canne mozze, 1 caricatore con 8 proiettili, 2 cartucce calibro 12? 1.7. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 22 dicembre 2007, tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, gravemente violato le norme della circolazione, circolando con la vettura Chrysler targata \_\_\_\_\_ ad una velocità di 117 km/h a fronte di un limite di 80 km/h? 1.8. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra il 1998 e il 4 aprile 2009, 1.8.1. ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in correatà con terzi, importato, trasportato e detenuto ca. 57,06 – 65 chili di marijuana destinati alla vendita? 1.8.2. a \_\_\_\_\_, in quanto titolare del negozio \_\_\_\_\_, venduto prodotti atti alla coltivazione di canapa e alla produzione di marijuana? 1.8.3. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, venduto, offerto e detenuto ai fini di vendita 115,57 grammi di cocaina? 1.8.4. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, ceduto 1 chilo di marijuana, offerto ca. 1 chilo di hashish e ca. 10 chili di marijuana nonché detenuto ca. 4,034 chili di hashish e venduto ca. 10 grammi di marijuana? 1.8.1.1. trattasi in parte di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole? 1.8.1.2. trattasi in parte di complicità in infrazione alla LFStup? 1.9. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, dal 21 gennaio 2007 al 4 aprile 2009, in diverse imprecisate località, consumato ca. 100 grammi di cocaina, 15 Kg di marijuana, 3,2 Kg di hashish, 20 grammi di eroina, nonché il 22/26 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, detenuto per essere personalmente consumati 0.13 grammi di cocaina (grado di purezza del 13%), 5,53 grammi di cocaina, 0,48 grammi di eroina (grado di purezza del 37%), 3,97 grammi di eroina, 31 pastiglie di metadone, dal 22 dicembre 2008 al 4 aprile 2009, in diverse occasioni, consumato ca. 17 grammi di cocaina, ca. 400 grammi di marijuana e ca. 60/70 grammi di hashish ed il 4 aprile 2009, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, detenuto per essere personalmente consumati 46,88 grammi di hashish, 12,76 grammi di

marijuana e parte di 54.87 grammi di cocaina? 1.10. estorsione, tentata per avere, a \_\_\_\_\_, il 12 febbraio 2008, in correatà con \_\_\_\_\_, minacciandoli di un grave danno, a scopo di indebito profitto, tentato di indurre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a consegnargli fr 50'000.-/55'000.-? E meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Ha egli agito in stato di scemata imputabilità? 3. Può beneficiare della sospensione condizionale? 4. Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura? 5. Deve essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio allo Stato? 6. Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro? Considerato in fatto ed in diritto 1. AC 1, cittadino \_\_\_\_\_, è nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, città dove ha vissuto sino ai 15 anni, allevato dai nonni. Egli si è poi ricongiunto con i genitori e con i 4 fratelli minori che da diversi anni risiedevano ad \_\_\_\_\_. In Ticino ha svolto l'apprendistato di decoratore d'interni conseguendo il relativo diploma. Egli ha poi lavorato come pittore sino ai 21 anni ed in seguito come fresatore presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, mestiere appreso sul posto di lavoro e che ha svolto per circa 8 anni. A 21 anni, AC 1 si è sposato con \_\_\_\_\_, divorziando 8 anni più tardi. Dall'unione è nato un figlio, \_\_\_\_\_, che oggi ha \_\_\_\_\_ anni. Al dibattimento AC 1 ha dichiarato di avere mantenuto buoni rapporti sia con la ex-moglie che con il figlio. Dopo un periodo di disoccupazione, all'età di \_\_\_\_\_ anni l'imputato ha deciso di creare, con la sua nuova compagna, \_\_\_\_\_, una piccola impresa a conduzione familiare, la \_\_\_\_\_, sotto la cui ragione sociale ha svolto diversi lavori come traslochi, affissioni, vendita di libri, cartoline e fotografie artistiche, ma anche l'organizzazione di manifestazioni. Inoltre egli ha aperto un negozio di giardinaggio, \_\_\_\_\_, in cui vendeva in particolare prodotti e impiantistica per la coltivazione della canapa, attività che si è rivelata assai redditizia e che ha permesso all'accusato di conseguire un guadagno netto di circa fr 300'000.- durante il periodo in cui il negozio è stato aperto. Per sua ammissione, sempre in quel periodo egli ha coltivato canapa per proprio conto all'asserito scopo di ricavarne olio essenziale, oltre a marijuana per il proprio consumo. Il 24 aprile 2003 \_\_\_\_\_ è stato arrestato ed è rimasto in carcerazione preventiva per circa 2 settimane con l'accusa di infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti oltre che per altri reati. A seguito di quell'inchiesta è stato emanato a carico del prevenuto il decreto d'accusa del DA 25 settembre 2006, di cui si dirà meglio in seguito. Degli addebiti relativi a quell'epoca, non inclusi nel decreto di accusa, sono invece stati recepiti nell'atto di accusa qui in discussione (punto 8.2). Dopo la liberazione l'accusato ha comunque cessato l'attività. Il negozio \_\_\_\_\_ è quindi stato chiuso ancora nel corso del 2003 e la ditta individuale " \_\_\_\_\_ " è stata cancellata dal registro di commercio in data 20 novembre 2003. Stando alle parole di \_\_\_\_\_, dopo il rilascio il consumo di stupefacenti dell'accusato, sino a quel momento limitato sostanzialmente alla sola marijuana, è aumentato e si è esteso alla cocaina e all'eroina, ciò che ha messo in crisi la relazione di coppia. Tra alti e bassi il rapporto è proseguito sino all'aprile 2008, momento in cui la donna ha deciso di mettervi termine. Interrogato dal Presidente sui suoi consumi di droga, l'accusato ha dichiarato di aver iniziato a consumare stupefacenti, prevalentemente canapa e hashish, all'età di 25 anni. In seguito egli avrebbe consumato anche cocaina, ma si sarebbe trattato di un consumo discontinuo, limitato ai periodi di crisi della sua vita. In merito alla sua situazione professionale, in aula l'accusato ha dichiarato di aver continuato a svolgere l'attività di tuttfare e questo sino all'ultimo arresto del 4 aprile 2009. 2. AC 1 ha dei precedenti penali: il 25 settembre 2006 egli è infatti stato condannato a 30 giorni di detenzione sospesi per 2 anni, per minaccia, danneggiamento nonché delitto e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti. Nell'incarto penale relativo a questo precedente, richiamato dal Presidente della Corte, figurano inoltre ulteriori due condanne a suo carico, la prima per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e lesioni semplici (DA 6 agosto 1997: condanna a 15 giorni di detenzione sospesi per 2 anni) e la seconda per minaccia (DA 19 ottobre 1999: condanna a fr. 400.- di multa) (vedi inc. 2003/ 4157). 3. La sera del 19 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ si è reso responsabile di omicidio intenzionale e di tentato omicidio intenzionale in danno dei fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, fattispecie per cui egli il 27 novembre 2009 è stato processato e condannato da una Corte delle Assise Criminali. Come emerso in fase di inchiesta, subito dopo i fatti \_\_\_\_\_ è fuggito a piedi in direzione del \_\_\_\_\_ e ha quindi telefonato per farsi venire a prendere nei pressi del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Le immediate verifiche degli inquirenti hanno permesso di identificare nel qui accusato AC 1 colui che aveva prestato aiuto al \_\_\_\_\_. Il qui prevenuto è perciò stato arrestato il 21 agosto 2008. Interrogato, egli ha ammesso di avere aiutato l'amico \_\_\_\_\_ nella fuga, in particolare portandolo in auto dapprima sino alla propria abitazione, e quindi al proprio magazzino di \_\_\_\_\_, dove lo ha ospitato per la notte. Inoltre, gli ha portato abiti di ricambio, cibo e gli ha fornito un telefono cellulare e dato del cibo. In occasione delle perquisizioni effettuate in casa e nel magazzino dello AC 1 gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse armi, un ingente somma di denaro (superiore a fr. 300'000.- in franchi ed Euro), circa 57 chili di marijuana, 4 chili di hashish e altro stupefacente. Per questi fatti AC 1 è stato mantenuto in carcerazione preventiva sino al 22 dicembre 2008. Il 4 aprile 2009 il prevenuto è stato controllato dalla polizia mentre faceva autostop a \_\_\_\_\_ e trovato in possesso di 13 minigrip contenenti circa 22 grammi di cocaina. Ne è seguita una perquisizione domiciliare in occasione della quale gli inquirenti hanno rinvenuto ulteriori 47 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish e 18 grammi di marijuana. Il prevenuto è stato arrestato per infrazione alla LF sugli stupefacenti ed è stato mantenuto in detenzione preventiva sino all'odierno dibattimento. 4. Con atto d'accusa del

#### **E. 27**

ottobre 2009 il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 i reati di favoreggiamento, lesioni semplici, ricettazione, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla LF sulle armi, grave infrazione alle norme della LCS, infrazione semplice e aggravata alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e tentata estorsione, addebiti per la maggior parte ammessi dall'imputato. 5. In aula l'accusato ha raccontato di aver aperto il negozio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ nel 1999 e a suo dire si sarebbe trattato di un negozio di giardinaggio a carattere generale in cui veniva venduto di tutto: dalla terra ai capillari, prodotti per l'irrigazione, vasche, ma anche oggetti destinati alla coltivazione della canapa, quali le lampade ad alta densità luminosa. Invitato ad esprimersi sulla sua consapevolezza circa l'utilizzo di questi utensili, l'imputato ha dichiarato di non aver avuto la certezza, ma di avere immaginato e ritenuto verosimile che parte dei prodotti da lui venduti sarebbe servita alla produzione di stupefacente (verbale dibattimentale, pag. 3), motivo per cui il Procuratore pubblico lo ha accusato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 8.2 AA). La Corte non ha condiviso siffatta qualifica giuridica, visto come il Tribunale federale abbia già stabilito che colui che si limita a vendere oggetti atti alla coltivazione della canapa senza realizzare nessuna delle fattispecie elencate all'art. 19 cifra 1 LFStup può unicamente essere considerato complice dell'infrazione principale commessa dall'acquirente, ma non gli può per questo essere imputata un'infrazione di per sé stante (sentenza 17 agosto 2006, 6P.114/2006). In assenza di riscontri al riguardo della cifra

d'affari e degli utili conseguiti dai clienti dell'accusato, non potendosi perciò determinare se essi avrebbero commesso un'infrazione semplice o aggravata alla LFStup, la Corte ha potuto addebitare al prevenuto unicamente la complicità in infrazione (semplice) alla LFStup, reato tuttavia prescritto per quanto commesso prima del 21 gennaio 2003. 6. Il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti anche per avere importato, trasportato e detenuto, in correatà con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, un quantitativo compreso tra 57 e 65 chili di marijuana destinati alla vendita (punto 8.1 AA), addebito fondato sulla chiamata in correatà dei due sodali. In aula l'accusato, abbandonando la linea negatoria mantenuta nella fase predibattimentale, ha ammesso di aver acquistato da tale \_\_\_\_\_, in correatà con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, della canapa proveniente \_\_\_\_\_. Si sarebbe però trattato di 3 consegne per complessivi 45 chili di stupefacente e non invece di 4 consegne per complessivi 65 chili, come dichiarato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. L'accusato ha in specie raccontato di avere chiesto nel dicembre 2007 a \_\_\_\_\_, con cui era in rapporto di amicizia, se conosceva qualcuno che trattava canapa. \_\_\_\_\_ aveva girato la richiesta a \_\_\_\_\_, all'epoca suo socio in affari nella gestione dell'albergo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Dopo qualche tempo \_\_\_\_\_ ha informato i due di essere in contatto con una persona in \_\_\_\_\_, tale \_\_\_\_\_, che poteva procurare loro della canapa. Nel marzo del 2008 i tre si sono quindi recati ad \_\_\_\_\_ per incontrare il fornitore, concordando una prima consegna di circa 5 chili da effettuare nei pressi di \_\_\_\_\_. La consegna ha avuto luogo circa un mese dopo e stando alle parole dell'accusato la qualità dello stupefacente sarebbe stata eccellente. A questa prima fornitura sono seguite due ulteriori consegne di 20 chili ciascuna, questa volta però di qualità scadente. In occasione della seconda fornitura gli acquirenti hanno pagato il prezzo della prima consegna di 5 chili e di quella di 20 chili in ragione di circa Euro 3'500.- al chilo con denaro messo a disposizione dall'accusato. Sempre stando al racconto dell'imputato, in occasione dell'ultima consegna essi avrebbero restituito i 20 chili della seconda fornitura trattandosi di merce andata a male (verbale dibattimentale, pag. 4), ma anche l'ultima consegna sarebbe stata di pessima qualità. Stanti le discordanti versioni, la Corte ha rilevato che l'addebito dei 65 chili trova di fatto origine nelle parole di \_\_\_\_\_, mentre che \_\_\_\_\_ aveva inizialmente parlato di 3 consegne per complessivi 45 chili (AI 94, all. 11, pag. 9), accreditando così la versione del prevenuto, e solo in un secondo tempo aveva modificato la sua versione accordandosi alla tesi delle 4 consegne per complessivi 65 chili (verbale citato, pag. 19). Invitato dal Presidente ad esprimersi sull'attendibilità dello \_\_\_\_\_, il PP ha ammesso trattarsi di un soggetto a suo avviso "psichicamente malato, un minus" (verbale dibattimentale, pag. 4), mentre che di \_\_\_\_\_ si sa solo che conosceva AC 1 da poco tempo e che i rapporti tra i due non erano particolarmente buoni, come traspare dai verbali dello stesso \_\_\_\_\_ (AI 94, all. 13, pag. 9: "non volevo più aver a che vedere con lui"). Ciò posto, la Corte non si è ritenuta pienamente convinta della tesi accusatoria, e ha in definitiva ritenuto credibile la confessione fatta in aula dall'imputato, le cui dichiarazioni sono apparse sincere e lineari. Egli, da un lato, non avrebbe avuto particolare motivo di negare l'acquisto di 20 ulteriori chili di canapa, quanto meno dopo avere appreso dal difensore che simile differenza poco o nulla avrebbe inciso sulla pena odierna. Si può inoltre quanto meno dubitare che dopo 2 consegne di canapa di cattiva qualità, circostanza di cui riferiscono anche \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i tre avrebbero concordato un'ulteriore fornitura di stupefacente. Stante un acquisto, così determinato, di 45 kg di canapa, la Corte ha che lo stupefacente fosse destinato al consumo personale. Tuttavia, non essendo stato conseguito

alcun guadagno dai correi, e non essendoci stata cifra d'affari (se non per la vendita dei primi 5 kg), l'imputazione alla LFStup ha dovuto essere derubricata da aggravata a semplice. 7. Sia in fase predibattimentale che in aula (verbale dibattimentale, pag. 4 e 5), AC 1 ha almeno parzialmente riconosciuto l'addebito di infrazione alla LFStup di cui al punto 9.1 AA. Egli ha infatti ammesso d'aver venduto, offerto e detenuto complessivi 95.57 grammi di cocaina, e meglio: 30 grammi sono stati da lui offerti a terze persone non meglio identificate (9.1.1 AA); altri 10 grammi sono stati offerti a \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_; 0,7 grammi sono stati venduti al prezzo di fr. 100.- sempre a \_\_\_\_\_ in occasione di un consumo collettivo. In occasione del suo fermo nell'aprile 2009 gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto al suo domicilio 54,87 grammi di cocaina che l'imputato ha ammesso essere di sua pertinenza (9.1.2 AA). AC 1 ha di contro sempre contestato la chiamata in causa a suo carico formulato dall' \_\_\_\_\_ (verbale \_\_\_\_\_ del 10 giugno 2009, pag. 1, all. 14 RPG, inc. 2009/3053 in: classeur n. 6) e ha negato d'avergli venduto cocaina, ammettendo unicamente dei consumi comuni. Chiamata a ponderare la credibilità delle opposte versioni, la Corte ha ritenuto da una parte che l'accusato ha ammesso buona parte degli addebiti mossigli e che le sue dichiarazioni hanno trovato per quanto possibile conferma nelle risultanze istruttorie, mentre che dall'altra parte l' \_\_\_\_\_, pregiudicato, è personaggio dal comportamento tutt'altro che trasparente, che non ha avuto remore nel disertare senza valida giustificazione il processo a suo carico del 2 ottobre 2009 avanti ad una Corte delle Assise correzionali presieduta da codesto Presidente, così da evitare di confermare la chiamata in correità nei confronti del coimputato \_\_\_\_\_ per i reati di rapina e tentata rapina. Salvo poi chiedere immediatamente dopo il processo la ripetizione del dibattimento, questa volta senza il correo. Già solo sulla scorta di questo antecedente la Corte non ha ritenuto di poter dare credito all' \_\_\_\_\_. Essa ha pertanto prosciolto l'imputato dall'ascritta vendita di 20 grammi di cocaina, ritenendolo autore colpevole unicamente degli addebiti da lui ammessi. 8. AC 1 ha sostanzialmente ammesso la correttezza dei fatti descritti al punto 9.2 AA avendo egli confessato d'aver ceduto 1 chilo di marijuana ad \_\_\_\_\_ (9.2.1 AA), d'aver offerto a terze persone circa 1 chilo di hashish (9.2.2 e 9.2.5 AA) e circa 10 chili di marijuana (9.2.3 e 9.2.5 AA), come pure d'aver detenuto 4,034 chili di hashish (9.2.4 AA). Egli ha contestato unicamente la vendita ad \_\_\_\_\_ di 10 grammi di marijuana di cui al punto 9.2.5 AA (la chiamata in causa è nel verbale Aiello del 10 giugno 2009, pag. 2, all. 14 RPG inc. 2009/3053). Anche in questo caso la Corte ha ritenuto di poter credere allo AC 1, ragione per cui lo ha prosciolto da questo piccolo addebito. 9. Il prevenuto è inoltre autore confesso della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, così come risultante dal punto 10 AA (verbale dibattimentale, pag. 5). Tenuto conto dei - tutto sommato contenuti - consumi di stupefacente dell'accusato, il quale in aula ha dichiarato di non essere un consumatore abituale ma di consumare di regola unicamente nei periodi di crisi personale, la Corte non lo ha ritenuto un tossicodipendente, ragione per cui nemmeno ha preso in considerazione l'eventualità di riconoscere in suo favore una lieve scemata imputabilità. Nella commisurazione della pena la Corte ha nondimeno tenuto conto del fatto che in alcune circostanze menzionate nell'AA egli ha agito sotto l'influsso di cocaina. Con l'accordo del difensore la Corte ha ricondotto il periodo del consumo imputato a AC 1 nei termini di prescrizione dell'azione penale senza modificare i quantitativi indicati nell'AA (verbale dibattimentale, pag. 5). 10. L'accusato ha ammesso anche la correttezza dell'addebito di cui al punto 7 AA, in particolare egli ha dato atto di avere circolato a bordo della propria autovettura all'interno della galleria \_\_\_\_\_ alla velocità di 117 km/h in luogo degli 80 km/h prescritti (verbale dibattimentale, pag. 6). 11. L'atto d'accusa

contempla anche cinque addebiti connessi alla figura di \_\_\_\_\_ (punti 1, 2.1, 2.2, 3 e 6 AA). L'accusato ha raccontato d'aver conosciuto \_\_\_\_\_ circa 5-6 mesi prima dei fatti di \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, esercizio pubblico di cui era cliente e in cui \_\_\_\_\_ lavorava. AC 1 sarebbe rimasto affascinato dal \_\_\_\_\_, che ha definito persona brillante e un chiacchierone, di modo che i due sarebbero presto divenuti amici. Essi avrebbero iniziato a frequentarsi assiduamente e \_\_\_\_\_ gli avrebbe presentato la sua compagna \_\_\_\_\_. Il loro legame di amicizia sarebbe stato così stretto che AC 1 si è sentito di dire che era come se conoscesse \_\_\_\_\_ da una vita (verbale 21 agosto 2008, pag. 2, AI 75, all. 1).

12. In relazione all'imputazione di ricettazione di cui al punto 3 AA, ammessa dall'imputato (verbale dibattimentale, pag. 6), egli ha raccontato che tra fine aprile e inizio maggio 2008 \_\_\_\_\_ gli avrebbe domandato di poter depositare per alcuni giorni della merce nel suo magazzino di \_\_\_\_\_, senza precisare di che genere di merce si sarebbe trattato, ciò che l'accusato ha accettato. Alcuni giorni dopo, di mattina presto, \_\_\_\_\_ lo ha chiamato chiedendogli di raggiungerlo alle serre di \_\_\_\_\_ per poi accompagnarlo al magazzino. Con \_\_\_\_\_ vi era un altro uomo e i due, giunti al magazzino, hanno iniziato a scaricare la merce da un furgone bianco. Insospettito dalla natura degli oggetti, tra cui diversi mobili, quadri, lampade, candelabri e vari oggetti di antiquariato, AC 1 ha chiesto a \_\_\_\_\_ da dove provenissero, al che l'amico gli ha confessato che si trattava del provento di un furto commesso dallo stesso \_\_\_\_\_ in correttezza con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ai danni di \_\_\_\_\_. Appreso dell'origine furtiva, AC 1 non si è opposto a che questi oggetti venissero depositati nel suo magazzino e ha anzi aiutato i due a scaricare il furgone. Come da lui ammesso in aula, alcuni giorni dopo l'imputato ha quindi aiutato il \_\_\_\_\_ a trasportare la refurtiva in \_\_\_\_\_ (verbale dibattimentale, pag. 6). E' perciò realizzato l'ascritto reato di ricettazione.

13. AC 1 è pure reo confesso dell'infrazione alla LF sulle armi di cui al punto 6 AA. Egli ha narrato d'aver ricevuto in dono nel 2000 un fucile a canne mozze da \_\_\_\_\_ e di averlo tenuto in deposito a casa sua sino al giorno in cui l'arma è stata rinvenuta dagli inquirenti durante la perquisizione domiciliare (punto 6.1 AA). In aula egli ha precisato di non essersi mai procurato le munizioni sino a quando \_\_\_\_\_, nel febbraio 2008, gli ha dato 2 cartucce calibro 12 (verbale dibattimentale, pag. 6; punto 6.4 AA), circostanza confermata da \_\_\_\_\_ (verbale 10 settembre 2008, pag. 5, AI 75, all. 11). L'imputato ha inoltre ammesso d'aver ricevuto in consegna da \_\_\_\_\_, la sera dell'omicidio e del tentato omicidio di \_\_\_\_\_, il caricare della pistola Sig Sauer usata contro i fratelli \_\_\_\_\_ (punto 6.2 AA; verbale dibattimentale, pag. 6). Circa le altre armi e munizioni rinvenute a casa sua, AC 1 ha dichiarato di averle acquistate, in correttezza con \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ per il tramite di \_\_\_\_\_. Stando al racconto dell'imputato, nel corso di un'uscita nei dintorni di \_\_\_\_\_, nel giugno del 2008, \_\_\_\_\_ lo avrebbe condotto presso il domicilio di \_\_\_\_\_. Questi avrebbe mostrato loro due pistole, una Sig Sauer e un revolver, con i relativi proiettili. \_\_\_\_\_ avrebbe deciso di acquistare la Sig mentre che AC 1, affascinato dall'arma, avrebbe comperato il revolver. In quel frangente \_\_\_\_\_ avrebbe chiesto ad \_\_\_\_\_ di procurargli altre armi. I due amici hanno quindi depresso le due pistole nel portabagagli della vettura di \_\_\_\_\_ e le hanno importate in Ticino. Il giorno successivo AC 1 e \_\_\_\_\_ hanno nuovamente raggiunto il domicilio di \_\_\_\_\_. Qui l'uomo ha mostrato loro due pistole semiautomatiche nere munite di silenziatore. Dopo aver esaminato le armi \_\_\_\_\_ avrebbe deciso di rinunciare all'acquisto, a AC 1 invece le armi sono piaciute per il che egli le ha acquistate. Anche in questa occasione le armi, con le relative cartucce, sono state importate in Svizzera occultate nel veicolo di \_\_\_\_\_. In aula

AC 1 ha precisato di aver saputo che le armi avevano i numeri cancellati. Su loro domanda \_\_\_\_\_ avrebbe assicurato loro che le armi erano "pulite". AC 1 ha affermato di aver pagato circa Euro 3200.- per le tre pistole (verbale dibattimentale, pag. 6). 14. Al punto 2.2 AA il Procuratore pubblico imputa all'accusato il reato di lesioni semplici per avere, in correttezza con \_\_\_\_\_, la di lui compagna \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, pianificato e partecipato all'aggressione di \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ faceva la corte a \_\_\_\_\_ con degli sms in cui, per fare colpo, aveva tra l'altro cercato di far credere di essere un agente (segreto) del SISDE. \_\_\_\_\_ venuto a conoscenza dell'esistenza di questo spasimante si è ingelosito e ha deciso di dare una lezione all'uomo. Il 5 luglio 2008, in occasione di una cena a quattro con la \_\_\_\_\_, la sua amica \_\_\_\_\_ e lo AC 1, \_\_\_\_\_ ha chiesto alla \_\_\_\_\_ di fissare un appuntamento a \_\_\_\_\_ dopo la mezzanotte nella zona portuale di \_\_\_\_\_. All'ora stabilita i 4 hanno raggiunto, in formazioni distinte (\_\_\_\_\_ con AC 1 e \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_), la zona portuale. Giunte sul posto le due donne si sono incontrate con l'uomo e con una scusa si sono incamminate in sua compagnia nella direzione da cui sapevano sarebbero arrivati \_\_\_\_\_ e AC 1. Appena raggiunto \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lo ha colpito a pugni e calci facendolo cadere a terra ed infierendo su di lui anche quando il rivale era al suolo. Delle lesioni subite da \_\_\_\_\_ a fa stato il certificato medico agli atti (AI 5 inc. 2008.9982) che attesta ferite lacero contuse e ematomi plurimi. AC 1 ha sempre negato di aver preso parte al pestaggio affermando di essersi tenuto in disparte, circostanza questa ribadita in aula e accertata anche dalla Corte delle Assise Criminali che ha giudicato il \_\_\_\_\_ (vedi sentenza 27 ottobre 2009, pag. 32 in fondo: "AC 1 non intervenne nel pestaggio, restando a lato a guardare e tenendo in mano, per ogni evenienza una catena"). AC 1 ha negato di avere avuto con sé la catena, fatto di cui invece ha \_\_\_\_\_, mentre che \_\_\_\_\_ non è stato in grado di dire se l'amico recasse qualcosa con sé. Certo è però che tutti i presenti sono concordi nel dire che AC 1 non è intervenuto nell'aggressione. In questa situazione, anche ammettendo che egli avesse con sé la catena e fosse pronto a prestare man forte all'amico, la Corte non ha ritenuto di poter addebitare allo AC 1 il reato di lesioni semplici e lo ha prosciolto dal relativo capo di imputazione non avendo egli partecipato al pestaggio. 15. AC 1 ha per contro ammesso la correttezza dell'addebito di lesioni semplici ai danni di \_\_\_ di cui al punto 2.1 AA. Egli ha raccontato di essere stato raggiunto il 13 agosto 2008 a casa sua da \_\_\_\_\_ il quale gli ha chiesto di accompagnarlo a \_\_\_\_\_ ad un incontro con \_\_\_, ciò che egli ha fatto. L'imputato ha dichiarato di aver saputo - perché ciò gli era stato riferito dall'amico - che \_\_\_ era l'ex compagno di e che dopo la fine della loro relazione l'uomo aveva importunato la \_\_\_\_\_. Inoltre, sempre stando a quanto confidatogli da \_\_\_\_\_, \_\_\_ avrebbe avuto ancora un debito di fr. 5000.- nei confronti della donna. Giunti nei pressi del garage \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha visto \_\_\_ intento a parlare con un amico e ha cercato di raggiungerlo. Stando a quanto dichiarato dai testimoni, una volta accortosi dei due uomini \_\_\_ ha cercato rifugio all'interno del garage. Egli è però stato raggiunto da \_\_\_\_\_ prima e da AC 1 poi e ne è nato un alterco. A questo punto, i due uomini hanno colpito \_\_\_ con pugni, sberle e calci facendolo cadere a terra e continuando a picchiarlo anche dopo che era caduto, circostanza questa ammessa dai due anche se sussistono divergenze su chi abbia inferto il primo colpo. Le lesioni riportate da \_\_\_ sono attestate dal relativo certificato medico AI 5 (inc 2008/7607) e così accertati i fatti il reato imputato va pertanto senz'altro confermato. 16. L'imputato è reo confesso anche del reato di favoreggiamento a favore di \_\_\_\_\_ (punto 1 AA). Al riguardo egli ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dall'amico la sera del 19 agosto 2008. Questi, con

tono affannato, gli avrebbe detto di aver avuto una colluttazione con il “\_\_\_\_\_” (intendendo \_\_\_\_\_) ed un altro uomo nel corso della quale avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco contro di loro ferendoli. \_\_\_\_\_ gli avrebbe quindi chiesto di raggiungerlo subito presso il Grotto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ciò che AC 1 ha fatto. Giunto sul posto egli ha trovato l’amico in uno stato di profonda agitazione. Fattolo salire sul suo veicolo, AC 1 gli avrebbe chiesto cosa era accaduto, al che \_\_\_\_\_ gli avrebbe ripetuto di “averla combinata grossa” e gli avrebbe raccontato di essere stato colpito dai due \_\_\_\_\_ con un pugno. Uno di loro avrebbe estratto una pistola, lui sarebbe però riuscito a disarmarlo ed avrebbe sparato, colpendoli all’addome e alle gambe. AC 1 ha dichiarato che, sentendo quel racconto, egli sarebbe stato preso dal panico e sarebbe andato in “tilt”. Egli avrebbe invitato \_\_\_\_\_ a costituirsi, ma questi, convinto di non essere creduto, non avrebbe voluto sentire ragioni. I due si sarebbero quindi diretti a \_\_\_\_\_ al domicilio di AC 1. Lungo il tragitto, a \_\_\_\_\_, essi avrebbero oltrepassato senza problemi un posto di blocco della polizia. Posteggiato il veicolo, avrebbero fatto una passeggiata nei campi nel corso della quale AC 1 avrebbe nuovamente cercato di convincere l’amico a consegnarsi alla polizia ma senza successo. Saliti in casa, essi hanno guardato il notiziario delle 23:00 nel corso del quale è stata data notizia della sparatoria di \_\_\_\_\_. I due uomini hanno così appreso del decesso di una delle persone ferite. A casa \_\_\_\_\_ ha consegnato a AC 1 il caricatore di una pistola Sig Sauer rivelatosi essere quello dell’arma usata nell’aggressione. I due sono quindi nuovamente usciti a fare due passi. \_\_\_\_\_ ha chiesto all’amico di procurargli dei vestiti e un telefono cellulare per potere chiamare la compagna e la figlia. Insieme si sono poi incamminati in direzione della stazione di \_\_\_\_\_. AC 1 si è quindi allontanato per potere stare un po’ da solo a riflettere, ha poi fatto ritorno a casa dove è rimasto una ventina di minuti. In seguito ha nuovamente raggiunto con l’auto \_\_\_\_\_ alla stazione di \_\_\_\_\_. Durante il tragitto AC 1 ha inoltre contattato \_\_\_\_\_ dicendogli che era successo un casino, questi era però già al corrente dei fatti in quanto contattato in precedenza dallo stesso \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, con la sua compagna, li ha quindi raggiunti in auto alla stazione. I tre hanno deciso di nascondere \_\_\_\_\_ nel magazzino di AC 1 a \_\_\_\_\_, luogo che hanno raggiunto con due vetture. AC 1 ha funto da apripista, mentre che \_\_\_\_\_ era seduto nel secondo veicolo, guidato da \_\_\_\_\_. Poco dopo \_\_\_\_\_ se n’è andato mentre che AC 1 si è trattenuto con \_\_\_\_\_ ancora una decina di minuti. La mattina del 20 agosto, verso le ore 07:00, AC 1 si è nuovamente recato al magazzino per portare all’amico degli indumenti, dell’acqua e qualcosa da mangiare. Quel giorno e il giorno successivo egli si è tenuto in contatto con il fuggiasco con degli sms, invitandolo a lasciare il nascondiglio e a fuggire, ciò che \_\_\_\_\_ ha fatto, salvo poi essere arrestato poche ore dopo. Indubabilmente, quanto sin qui descritto adempie la fattispecie dell’ascritto reato di favoreggiamento sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. 17. A mente della pubblica AC 1, oltre alla predetta infrazione alla LFStup, avrebbe commesso ulteriori reati dopo la scarcerazione del dicembre 2008. Al riguardo di quel periodo l’imputato ha dichiarato di essersi trovato in gravi difficoltà economiche e di non aver potuto contare sull’aiuto di nessuno, in quanto tutti gli avrebbero voltato le spalle. Egli avrebbe perciò cercato di riscuotere alcuni vecchi crediti ma senza successo. 18. Per quest’ultimo periodo l’atto d’accusa imputa al prevenuto i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio per essersi introdotto il 6 febbraio 2009 nell’ufficio di \_\_\_\_\_, gestore dell’albergo-ristorante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e correo nella predetta importazione di canapa dall’\_\_\_\_\_, e per aver danneggiato il suo PC (punti 4 e 5 AA), addebiti contestati dall’accusato. Egli ha in effetti ammesso di essersi recato all’albergo al

fine di ottenere da \_\_\_\_\_ il pagamento degli stipendi arretrati per il periodo in cui aveva lavorato quale suo dipendente, pretesa ammessa, almeno nel principio, dallo stesso \_\_\_\_\_. Avendo trovato chiuso l'ufficio, l'accusato si sarebbe attardato nella réception ed avrebbe gettato a terra delle brochures, come riferito dal teste \_\_\_\_\_ (verbale 6 febbraio 2009 in AI 2 inc. 2009/1503), ma si sarebbe poi allontanato senza arrecare altri danni e senza essere penetrato nell'ufficio. La Corte ha tenuto conto del fatto che nessuno ha in realtà visto AC 1 entrare nell'ufficio di \_\_\_\_\_, avendo il teste \_\_\_\_\_ unicamente riferito di aver visto l'accusato creare disordine nella réception. Della scarsa attendibilità dello \_\_\_\_\_ si è già detto in relazione all'episodio della canapa. Ancorché appaia poco verosimile che proprio lo stesso pomeriggio in cui AC 1 ha messo a soqquadro la réception qualcun altro si sarebbe introdotto nell'ufficio di \_\_\_\_\_ e danneggiato il suo PC, la Corte non ha ritenuto vi fossero prove sufficienti per addebitargli queste infrazioni. Ne consegue che, anche se in forma dubitativa, essa ha prosciolto l'accusato dai reati di danneggiamento e violazione di domicilio. 19. Il 12 febbraio 2009 \_\_\_\_\_ ha contattato la polizia segnalando di essere stato minacciato di morte, da parte di uno sconosciuto, per conto di AC 1. Lo sconosciuto avrebbe inoltre preteso il pagamento di un credito - di natura non meglio precisata - di fr. 57'500.- vantato da AC 1 (cfr. verbale \_\_\_\_\_ 12 febbraio 2009, AI 16, inc. 2009/1503). Le indagini hanno permesso di identificare lo sconosciuto in \_\_\_\_\_, fratello dell'imputato ed è inoltre stato appurato che alcuni giorni prima di questi fatti \_\_\_\_\_, moglie di \_\_\_\_\_, era stata contattata telefonicamente dal prevenuto. Stando al racconto della donna, questi avrebbe espresso delle minacce contro la sua integrità fisica qualora non le avesse dato dei soldi che egli riteneva dovuti. Al riguardo essa ha affermato di aver riacquistato da AC 1 al prezzo di fr. 30'000.-, " per aiutarlo " dopo la scarcerazione, diverse palette di manifesti che proprio lei gli aveva venduto nel 2007. Di fronte ad ulteriori richieste di denaro dell'uomo, essa gli avrebbe detto di non dovergli più nulla, ed egli avrebbe a questo punto reagito con irritazione (verbale \_\_\_\_\_ 16 febbraio 2009, AI 16). Sentiti a verbale, sia l'imputato che il fratello hanno assunto un atteggiamento negatorio e contestato i fatti così come descritti dai denunciati. L'imputato ha dichiarato di non sapere nulla di questa storia mentre che il fratello ha ammesso di essersi recato al negozio dei \_\_\_\_\_ per ritirare una busta di denaro per conto di AC 1, ma stante il rifiuto di \_\_\_\_\_ di dargli i soldi egli se ne sarebbe andato senza proferire minacce. In aula l'accusato, mostrando attitudine migliore rispetto alla fase predibattimentale, ha ammesso una conversazione telefonica dai toni accesi con \_\_\_\_\_ nel corso della quale le avrebbe richiesto il pagamento di un asserito residuo di credito di fr. 57'500.-. A suo dire, trovatosi in ristrettezze economiche, egli avrebbe ceduto alla donna - attiva nello stesso settore commerciale e che egli conosceva da anni avendo lavorato anche alle sue dipendenza come operaio - materiale vario del suo negozio di cartoline e poster per la cifra di fr. 87'500.-, materiale che in precedenza egli aveva acquistato da lei per fr. 100'000.-. Per questa merce \_\_\_\_\_ avrebbe pagato subito fr. 30'000.-, con l'impegno di pagare il saldo in nero in un secondo tempo, ciò che essa avrebbe in seguito rifiutato di fare. Dopo la telefonata l'imputato (privo di licenza di condurre), sperando di ricevere quanto dovutogli, avrebbe chiesto al fratello \_\_\_\_\_ di recarsi a \_\_\_\_\_ presso il negozio dei \_\_\_\_\_ per ritirare una busta di denaro. Ad esplicita domanda del Presidente, l'imputato ha negato di aver dato ulteriori istruzioni al fratello, ed in particolare di avergli detto di minacciare i due in caso di mancato pagamento. Egli ha inoltre spiegato di non aver parlato di questo credito al Procuratore pubblico per il motivo che si trattava di un pagamento sottobanco. La Corte ha

ritenuto verosimile la spiegazione fornita da AC 1 in aula, constatato oltretutto che negli atti non vi sono elementi chiari a comprova del fatto che l'imputato avrebbe dato istruzione al fratello di minacciare i \_\_\_\_\_. Alla Corte, anche volendo superare eventuali problemi di credibilità della versione accusatoria, è pertanto rimasto quanto meno il dubbio che l'agire di \_\_\_\_\_ sarebbe stato frutto di una iniziativa individuale invece che l'esecuzione del mandato ricevuto dal fratello. La Corte ha osservato che quel giorno non vi sono state telefonate tra i fratelli sino a dopo le 19:00, ciò che parrebbe escludere che \_\_\_\_\_ si sia consultato con il fratello sul da farsi dopo il mancato pagamento da parte di \_\_\_\_\_. Stante una situazione di dubbio, quanto meno sull'effettivo ruolo dell'accusato, la Corte lo ha in definitiva prosciolto dall'imputazione di tentata estorsione.

20. Secondo l'art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per l'art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

21. AC 1 deve rispondere di favoreggiamento, lesioni semplici, ricettazione, infrazione alla LArm, infrazione e contravvenzione alla LStup, complicità in infrazione alla LStup e grave infrazione alla LCS, lungo elenco di reati la cui complessiva gravità è manifesta. La Corte ha in specie considerato preoccupanti e riprovevoli le modalità in cui AC 1 ha armato se stesso e il \_\_\_\_\_ con armi provenienti da contesti manifestamente criminali e destinate unicamente alla commissione di crimini, non potendosi ritenere altro di armi a canna corta con matricola abrasa e munite di silenziatore. Non è in effetti passato molto tempo affinché tali armi, finite in mano a soggetti instabili e disponibili al passaggio all'atto, provocassero danni irreparabili. Gravi inoltre, a mente della Corte, anche l'episodio di violenza gratuita ai danni di \_\_\_ e le ripetute infrazioni alla LStup. Nella valutazione soggettiva AC 1 ha fornito un'immagine ambivalente. L'attitudine processuale è stata corretta ed è sembrata rivolta alla consapevolezza di avere sbagliato e all'assunzione delle proprie responsabilità. La Corte ha inoltre ritenuto come l'accusato sia sempre stato un lavoratore, con una condotta di vita tutto sommato regolare, come attestato da vari testi. A questi aspetti positivi se ne contrappongono però anche di negativi. La lunga lista di reati rivela una preoccupante inclinazione dell'imputato alla violenza e testimonianza della sua difficoltà a conformarsi alle norme di diritto. Il persistente consumo di stupefacenti, specie nei periodi di crisi, depone per una debolezza di carattere. Ancorché una parte dei reati sia legata alla figura di \_\_\_\_\_, che secondo la Corte ha esercitato un ascendente negativo sull'imputato, è altresì vero che egli non ha avuto remore nell'accodarsi all'agire delinquenziale dell'amico, nascondendo e trasportando la sua refurtiva, prestandogli man forte nel pestaggio di \_\_\_, aiutandolo nella fuga dopo i fatti di \_\_\_\_\_ ed anche approfittando dei suoi legami per entrare in possesso di armi provenienti dal mercato nero. L'agire delinquenziale di AC 1 non può essere qualificato di episodico: si è al contrario protratto nel tempo divenendo una costante del suo comportamento, nel senso che egli delinqueva senza remore in ogni contesto in cui se ne presentava l'occasione e, aspetto inquietante, a partire dall'estate 2008 è visibile una tendenza all'escalation. Nella commisurazione della pena, la Corte ha considerato a favore dell'imputato, oltre all'assenza di precedenti importanti, che in alcune circostanze egli ha agito sotto l'influsso di stupefacenti, e già si è detto dell'apprezzabile comportamento processuale. Tutto considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena detentiva di 3 anni con computo del carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella emanata nei suoi confronti il 25 settembre 2009, oltre ad una multa di fr. 2'000.-.

22. La Corte, non senza qualche riserva sulla prognosi, ha deciso di concedere la

sospensione parziale della pena non potendo definire negativa la prognosi per l'imputato. L'esecuzione della pena detentiva è pertanto sospesa in ragione di 18 mesi mentre che per il resto la pena è da espiare. Il periodo di prova è determinato in 5 anni. 23. Il patrocinatore degli eredi di \_\_\_ ha instato per il risarcimento del torto morale e delle spese di patrocinio a dipendenza dell'episodio di lesioni semplici commesso in suo danno (doc. dib. 2). La Corte si è interrogata sulla questione a sapere se gli eredi siano legittimati a far valere la pretesa di risarcimento del torto morale, per sua natura strettamente personale, dando risposta affermativa, rilevato che immediatamente dopo i fatti \_\_\_ si è recato in polizia a denunciare il fatto, si è costituito parte civile, ha dato mandato ad un avvocato di difendere i propri interessi e si è riservato il diritto di quantificare le proprie pretese di risarcimento nel corso del procedimento. Non vi è quindi dubbio che egli ha manifestato in modo chiaro l'intenzione di far valere il proprio diritto alla riparazione del torto subito, così come richiesto da dottrina e giurisprudenza (Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 25 ad art. 47 CO). AC 1 è pertanto condannato a pagare alle parti civili \_\_\_\_\_ complessivi fr. 2000.- a titolo di risarcimento del torto morale, nonché fr. 1000.- per spese di patrocinio. Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 24. La Corte ha ordinato la confisca delle armi e delle munizioni, menzionati alle pagine 9 e 10 dell'atto di accusa, dello stupefacente, da distruggere, menzionato alle pagine 10 e 11, dell'hardisk esterno marca Pleomax e di 2 sacchi in tela nera, menzionati a pagina 10 dell'atto di accusa, nonché di 2 bilance di precisione (pesa), una pipa ad acqua, 3 coltelli con apertura ad una mano, una pistola giocattolo modello Walter e 4 trita marijuana, menzionati a pag. 11 dell'atto di accusa, mentre che tutto il resto é dissequestrato in favore dell'accusato. Dissequestrato, in particolare, anche l'ingente importo di denaro sequestrato, essendo lo stesso provento di una complicità in infrazione alla LFStup in massima parte prescritta, relativa ai fatti descritti al punto 8.2 AA (la gestione del negozio \_\_\_\_\_), e non potendosi stabilire ragionevolmente quale parte di provento sarebbe stata conseguita nei pochi mesi per i quali l'imputazione non è prescritta. Sull'importo di fr. 20'000.- è comunque mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. 25. Le tasse di giustizia di fr. 3000.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato. Rispondendo \_\_\_\_\_ affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2.2, 1.4, 1.5, 1.10, 2, 5, visti gli art. \_\_\_\_\_ 12, 19, 22, 25, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 98, 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 156 cifra 1, 160 cpv. 1, 186, 305 cpv. 1 CP; 19a, 19 cifra 1 e 2 LStup 33 Larm; 90 cifra 2 LCS; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. favoreggiamento per avere, tra il 19 ed il 21 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in parte in correatà con \_\_\_\_\_, sottratto \_\_\_\_\_ ad atti di un procedimento penale; 1.2. lesioni semplici per avere, in correatà con \_\_\_\_\_, il 13 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, intenzionalmente provocato un danno al corpo o alla salute di \_\_\_\_; 1.3. ricettazione per avere, il 6 maggio 2008 e nei giorni successivi, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, occultato oggetti del valore denunciato di fr. 200'000.- che sapeva essere provento di furto; 1.4. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, tra il 2000 e il 26 agosto 2008, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, 1.4.1. importato in Svizzera, 4 pistole con numeri di serie abrasi, 72 proiettili, 2 silenziatori; 1.4.2. detenuto al domicilio 3 pistole, 54 proiettili, 2 silenziatori, un fucile a canne mozze, 1 caricatore con 8 proiettili, 2 cartucce calibro 12; 1.5. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 22 dicembre 2007, tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, gravemente violato le norme della circolazione, circolando con la vettura Chrysler targata \_\_\_\_\_ ad una velocità di 117 km/h a fronte di un limite di 80 km/h;

1.6. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra il 21 gennaio 2003 e il 4 aprile 2009, 1.6.1. ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in correità con terzi, importato, trasportato e detenuto ca. 45 chili di marijuana destinati alla vendita; 1.6.2. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, venduto, offerto e detenuto 95,57 grammi di cocaina; 1.6.3. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, ceduto 1 chilo di marijuana, offerto ca. 1 chilo di hashish e ca. 10 chili di marijuana nonché detenuto ca. 4, 034 chili di hashish; 1.7. complicità in infrazione alla LFStup per avere, a \_\_\_\_\_, tra il 21 gennaio 2003 e il 14 novembre 2003, in quanto titolare del negozio \_\_\_\_\_, venduto prodotti atti alla coltivazione di canapa e alla produzione di marijuana; 1.8. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, dal 21 gennaio 2007 al 4 aprile 2009, in diverse imprecisate località, consumato ca. 100 grammi di cocaina, 15 Kg di marijuana, 3,2 Kg di hashish, 20 grammi di eroina, nonché il 22/26 agosto 2008, a \_\_\_\_\_, detenuto per essere personalmente consumati 0.13 grammi di cocaina (grado di purezza del 13%), 5,53 grammi di cocaina, 0,48 grammi di eroina (grado di purezza del 37%), 3,97 grammi di eroina, 31 pastiglie di metadone, dal 22 dicembre 2008 al 4 aprile 2009, in diverse occasioni, consumato ca. 17 grammi di cocaina, ca. 400 grammi di marijuana e ca. 60/70 grammi di hashish ed il 4 aprile 2009, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, detenuto per essere personalmente consumati 46,88 grammi di hashish, 12,76 grammi di marijuana e parte di 54.87 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici (2.2 AA) di danneggiamento (4 AA), di violazione di domicilio (5 AA) e di tentata estorsione (11 AA). 3. Di conseguenza, 3.1. AC 1 è condannato: 3.1.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; pena unica comprensiva di quella inflittagli il 25 settembre 2006; 3.1.2. al pagamento di un multa di fr. 2'000.- (duemila); 3.1.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali. 4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto, ovvero per 18 (diciotto) mesi, è da espiare. 5. AC 1 è condannato a pagare alle PC \_\_\_\_\_ complessivi fr. 2000.- a titolo di torto morale, nonché fr. 1000.- per spese di patrocinio. 6. Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 7. E' ordinata la confisca delle armi e delle munizioni, menzionati a pag. 9 e 10 AA, dello stupefacente, da distruggere, menzionato a pag. 10 e 11, dell' Hardisck esterno marca Pleomax e di 2 sacchi in tela nera, menzionati a pag. 10 AA, nonché di 2 bilance di precisione (pesa Tanita), una pipa ad acqua, 3 coltelli con apertura ad una mano, una pistola giocattolo modello Walter e 4 trita marijuana, menzionati a pag. 11 AA, mentre che tutto il resto é dissequestrato in favore dell'accusato. Sull'importo di fr. 20'000.- è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. 8. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Per la Corte delle assise criminali Il presidente

La segretaria Distinta

spese: Tassa di giustizia	fr.	3'000.--	Inchiesta	
preliminare	fr.	4'057.40	Multa	fr.
2'000.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	100.--	fr. 9'157.40 =====